

FAQ – Graduatorie d’istituto triennio 2017/2020
Gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche

Tabella delle Versioni

Versione	Data emissione	Descrizione modifiche
1.0	13-06-2017	Nascita del documento

1. Quale forma di assistenza è prevista per l’aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020?

Qualora le istituzioni scolastiche non trovino risposta consultando le FAQ, per problemi nell’uso delle funzioni dedicate all’aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017-18, 2018-19 e 2019-20 possono rivolgersi al numero verde 800.903080.

2. A cosa serve la funzione “Acquisizione/Aggiornamento Posizione”?

La funzione consente di acquisire le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo, ricevute in formato cartaceo (Modelli A1, A2 e A2bis). Tale funzione, già in uso negli aa.ss. passati, effettua la valutazione automatica dei titoli e dei servizi, sulla base dei criteri stabiliti nelle nuove tabelle di valutazione emesse con decreto 374/2017.

3. In caso di scuole dimensionate con decorrenza 2017/18, qual è il contesto che deve essere utilizzato per l’acquisizione delle domande di inclusione nelle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo?

La segreteria scolastica deve sempre operare con il contesto corrispondente ad un istituto principale esprimibile ai fini delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo, valido per l’anno scolastico 2017/18.

Nel caso in cui, con il dimensionamento, la scuola abbia perso autonomia, le domande devono essere lavorate utilizzando il contesto corrispondente al nuovo istituto di riferimento valido per l’a.s. 2017/18.

4. Acquisizione modello A1, A2 e A2bis – come devo procedere per acquisire/aggiornare le domande del nuovo triennio?

La segreteria scolastica che ha ricevuto la domanda in formato cartaceo opera l’inserimento dei dati dell’aspirante, a partire dal suo codice fiscale:

- nel caso in cui l’aspirante non sia mai stato incluso nelle graduatorie d’istituto né risulta incluso nelle GaE, la funzione permette l’inserimento ex-novo di tutti i dati dell’aspirante, compresi dati anagrafici e di recapito;
- nel caso in cui l’aspirante risultava incluso nel passato triennio in II e/o III fascia delle graduatorie d’istituto e non risulta incluso nelle GaE, la funzione propone all’ufficio i dati presenti a sistema per il triennio 2014-17 in termini di: dati anagrafici, di recapito, specializzazioni, graduatorie e punteggi.

Per quanto riguarda le specializzazioni degli aspiranti che hanno comunicato l’informazione durante le finestre temporali, si precisa che il titolo viene migrato dallo storico, ma l’aspirante dovrà comunque averlo comunicato nel modello di domanda per ottenere il punteggio previsto dal punto C1 della tabella di valutazione di II fascia e/o dal punto C2 della tabella di valutazione di III fascia.

Per quanto riguarda le graduatorie e i punteggi, si puntualizza quanto segue per le classi di concorso del I e II grado:

- nel caso in cui il rapporto vecchia/nuova classe di concorso sia 1:1, sarà mostrata all’Ufficio come “graduatoria richiesta” la graduatoria con il nuovo codice e i relativi punteggi derivanti dalla classe di concorso del vecchio ordinamento;
- nel caso in cui il rapporto vecchia/nuova classe di concorso sia n:1 e l’aspirante era presente in una sola delle n classi di concorso, sarà mostrata all’Ufficio

- come "graduatoria richiesta" la graduatoria con il nuovo codice e i relativi punteggi derivanti dalla classe di concorso del vecchio ordinamento;
- nel caso in cui il rapporto vecchia/nuova classe di concorso sia n: 1 e l'aspirante era presente in più di una delle n classi di concorso, sarà mostrata all'Ufficio come "graduatoria richiesta" la graduatoria con il nuovo codice, sulla fascia più favorevole tra quelle del vecchio ordinamento su cui era incluso e i relativi punteggi.
 - nel caso in cui l'aspirante risultava incluso nel passato triennio nella 2^a fascia di una graduatoria di strumento musicale del I grado, sarà mostrata all'Ufficio la graduatoria con il nuovo codice ma priva di qualsiasi punteggio, ad eccezione del punteggio dei titoli artistici che sarà visualizzato nel campo "Punteggio precedente titoli artistici": per questa casistica infatti l'aspirante deve dichiarare ex novo tutti i titoli, ad eccezione di quelli artistici, e i servizi; quindi la scuola deve procedere alla valutazione come se si trattasse di nuova inclusione;
- nel caso in cui l'aspirante sia presente sulle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia:
- se l'aspirante era presente nelle GI del passato triennio (anche solo di I fascia) la scuola operante deve essere la stessa che ha gestito la domanda GI nel passato triennio se presente, altrimenti qualsiasi scuola della stessa provincia: se l'aspirante è presente in I fascia deve infatti necessariamente presentare domanda di II/III fascia dove l'aveva presentata nello scorso triennio. La domanda sarà "agganciata" all'identificativo numerico della posizione nelle GaE; si rimanda a quanto sopra descritto per la prospettazione dei dati nei casi di precedenti/nuove inclusioni
 - se l'aspirante non era presente nelle GI del passato triennio (neanche in quelle di I fascia) la scuola operante può essere qualsiasi, anche di provincia diversa, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di seconda/terza fascia
- nel caso in cui l'aspirante sia presente sulle graduatorie ad esaurimento di due province:
- se l'aspirante era presente nelle GI del passato triennio (anche solo di I fascia) la scuola operante deve essere la stessa che ha gestito la domanda GI nel passato triennio se presente, altrimenti qualsiasi scuola della stessa provincia: valgono le considerazioni di cui sopra;
 - se l'aspirante non era presente nelle GI del passato triennio (neanche in quelle di I fascia) la scuola operante deve essere in una delle due province GaE, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di seconda/terza fascia. Valgono le considerazioni di cui sopra per la prospettazione dei dati nei casi di precedenti/nuove inclusioni.

5. Acquisizione modello A1, A2 e A2bis – come devo procedere per aggiornare le domande già presenti nel passato triennio?

- La segreteria scolastica confermerà i dati anagrafici, di recapito e le graduatorie richieste.
- La segreteria scolastica verificherà se ciascuna graduatoria richiesta è nella stessa fascia del triennio precedente. Nel caso in cui la graduatoria sia stata richiesta per una fascia di maggior favore, la segreteria scolastica dovrà procedere alla cancellazione della graduatoria sulla vecchia fascia e all'inserimento ex-novo sulla nuova fascia, come nuova inclusione.
- La segreteria scolastica verificherà inoltre se l'aspirante ha dichiarato graduatorie di nuova inclusione per procedere con l'acquisizione ex novo.
- La segreteria scolastica dovrà altresì verificare che il punteggio pregresso dichiarato dall'aspirante sia corretto. In caso negativo occorre che il dirigente scolastico proceda alle verifiche con la scuola capofila del precedente triennio, al fine di chiarire il punteggio da attribuire; ove il punteggio precedente sia stato omesso dall'interessato vale quello noto al sistema informativo.

A riguardo occorre precisare quanto segue sul punteggio precedente visualizzato a sistema:

- Punteggio precedente: viene valorizzato dal sistema con la differenza tra il punteggio totale storicizzato e il punteggio titolo di accesso/abilitazione storicizzato e il punteggio altri titoli (quelli imputati dalla scuola o quelli calcolati dal sistema nel triennio precedente), a fronte dei dati storici recuperati (la ricerca di tale punteggio avverrà sui dati dell'aggiornamento del 2014-17). Tale punteggio verrà valorizzato per tutte le graduatorie di precedente inclusione, tranne che per le graduatorie di strumento musicale al I grado II fascia; per queste ultime infatti l'aspirante è obbligato a ripresentare tutti i titoli, ad eccezione di quelli artistici. Punteggio precedente titoli artistici: nel caso di graduatorie di precedente inclusione, viene valorizzato dal sistema con il punteggio titoli artistici storicizzato; tale punteggio non viene considerato nel calcolo del punteggio totale perché nel punteggio titoli artistici in linea l'Ufficio riporterà il punteggio derivante dai nuovi titoli + il punteggio titoli artistici pregressi.
- Effettuate le verifiche di cui ai punti precedenti, la segreteria scolastica procederà con l'acquisizione:
 - dei titoli - di abilitazione (II fascia), di accesso (III fascia) e degli altri titoli professionali e culturali
 - dei servizi

tramite le sezioni disponibili. In tali sezioni, al termine dell'inserimento dei titoli e servizi, la scuola potrà richiedere la valutazione automatica. Dall'a.s. 2017-18 la valutazione automatica dei titoli e dei servizi è gestita anche per le graduatorie di strumento musicale. Per queste graduatorie, come pure per le coreutiche, la segreteria scolastica dovrà operare come per tutte le altre graduatorie, a meno della valutazione dei titoli artistici per i quali dovrà ricevere dall'apposita commissione insediata presso l'ufficio provinciale, la valutazione dei nuovi titoli artistici e provvedere alla trasmissione a sistema. Nel caso in cui la segreteria scolastica abbia ottenuto un risultato della valutazione di ciascuna sezione diverso da quello proposto dal sistema informativo dovrà:

- a. assicurarsi che non si tratti di un errore della funzione che è possibile rimuovere effettuando una apposita segnalazione al numero verde;
- b. inserire il punteggio risultante dalla valutazione effettuata autonomamente in un apposito campo, e sarà questo il dato che concorrerà al calcolo del punteggio totale.

6. Quali sono le domande per cui è possibile l'aggiornamento?

Tutte quelle che risultano nella funzione di interrogazione storico con decorrenza 2014/15. Non si possono, invece, considerare aggiornamenti le domande che erano presenti nel 2011, ma non sono state riproposte nel 2014.

7. Gli aspiranti docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 possono essere inclusi nelle graduatorie di II fascia della scuola dell'infanzia e primaria?

Sì, tutti gli aspiranti docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, e degli altri titoli di cui all'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 10/03/1997, **devono** essere inclusi nelle graduatorie di II fascia della scuola dell'infanzia e primaria in quanto detto titolo è stato riconosciuto abilitante, come indicato nel decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014.

8. Quali sono le novità presenti nella funzione "Acquisizione/Aggiornamento Posizione"?

Rispetto al passato triennio, queste le novità introdotte:

- per le graduatorie di strumento musicale e per le graduatorie coreutiche sarà possibile effettuare la valutazione automatica, analogamente alle altre classi di concorso;

- la valutazione dei titoli e dei servizi è cambiata coerentemente con le nuove tabelle di valutazione di seconda e terza fascia.

9. Quali sono le novità presenti nella valutazione dei servizi?

La valutazione dei servizi, in particolare, è stata aggiornata per tenere conto del fatto che le graduatorie richieste sono quelle del DPR 19/2016, mentre i servizi sono stati prestati sulle classi di concorso di cui al DM 39/98. Pertanto questo comporterà la necessità di indicare sempre a sistema la graduatoria su cui il servizio è stato prestato, indipendentemente dal fatto che questa sia specifica o aspecifica. Sarà il sistema ad attribuire il punteggio in funzione delle confluenze stabilite.

Di seguito si evidenziano alcune particolarità sui servizi specifici/aspecifici:

- Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e I° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 lingua tedesca. Quindi:
 - nel caso in cui si stia valutando la classe di concorso AD24, il servizio prestato sulla classe di concorso A083 (ex A096) dovrà essere computato come servizio specifico
 - nel caso in cui si stia valutando la classe di concorso AD25, il servizio prestato sulla classe di concorso A084 (ex A097) dovrà essere computato come servizio specifico.
- Analogamente per le classi di nuova istituzione A-53, A-55, A-63 e A-64 si valuta come specifico il servizio prestato sulle classi di concorso ex A031, A032 e A077. Dovendo dare all'aspirante la possibilità di valutare su altra classe di concorso i servizi prestati sulle classi ex A031, A032, o A077, è stata data la possibilità, tramite opportuno nuovo campo, di evitare i controlli sui servizi pregressi; nel caso in cui la scuola valorizzi tale campo, sarà inviato opportuno messaggio di warning che informa del fatto che i controlli sui servizi pregressi non sono operativi. La scuola potrà evitare che il sistema effettui controlli con i servizi pregressi anche per le classi di concorso per cui il D.M. dispone la possibilità di rivalutare i servizi.
- Se si sta valutando una classe di concorso coreutica (A057, A058 e A059) il sistema consente di digitare uno tra i seguenti codici:
 - ❖ X057 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A-57 Tecnica della danza classica, antecedente all'a.s. 2017/18
 - ❖ X058 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A058 Tecnica della danza contemporanea, antecedente all'a.s. 2017/18
 - ❖ X059 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza, antecedente all'a.s. 2017/18

10. Perché non è più presente la funzione "Interrogazione in ambito nazionale"?

Perché già dallo scorso triennio la funzione "Interrogazione posizione" è stata modificata al fine di permettere l'interrogazione di aspiranti inclusi in altra provincia. Rispetto alla precedente versione, l'interrogazione in ambito nazionale consente l'accesso anche solo per cognome e nome, senza indicare obbligatoriamente data e provincia di nascita.

11. Come si calcola il punteggio del sostegno per le graduatorie coreutiche e di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado?

Il punteggio del sostegno è finalizzato ad uniformare l'accesso al sostegno degli aspiranti inclusi nelle graduatorie coreutiche e di strumento musicale alle altre graduatorie, scorporando il punteggio dei titoli artistici.

Tale valore sarà calcolato in automatico dal sistema decurtando dal punteggio totale ottenuto il punteggio dei soli titoli artistici (precedenti + nuovi).

Nel caso in cui la segreteria scolastica abbia ottenuto un punteggio del sostegno diverso da quello proposto dal sistema informativo dovrà:

- a) assicurarsi che non si tratti di un errore della funzione che è possibile rimuovere effettuando una apposita segnalazione al numero verde;

- b) inserire il punteggio risultante dalla valutazione effettuata autonomamente in un apposito campo, e sarà questo il punteggio con cui l'aspirante accederà agli elenchi del sostegno.

12. Ci sono novità nella compilazione del modello B?

A parte tutte le restrizioni sulla prima fascia previste dalla normativa, è stato deciso di acquisire il modello B solo in presenza della domanda sul SIDI.

Questa decisione parte dalla considerazione che il codice fiscale digitato a mano dalla scuola può essere sbagliato. Se all'aspirante, compilando il modello B, sarà negato l'accesso, la scuola potrà rettificarlo subito, evitando i successivi disallineamenti generati dalla presenza di un codice fiscale diverso sull'identificativo della domanda e su quello delle sedi.

13. Quali restrizioni sono previste in presenza di graduatorie di prima fascia?

Le restrizioni di maggiore impatto sono le seguenti:

- le sedi non possono essere cambiate, a meno che la presenza di nuove graduatorie non costringa a scelte diverse, in particolare nel caso in cui queste non potrebbero essere insegnate nelle vecchie scuole. In questo caso sarà possibile:
 - o integrare la domanda con le nuove scuole fino al massimo consentito;
 - o cancellare le sedi dalla prima fascia per inserirne di nuove in seconda/terza.

14. Se l'aspirante presenta il modello cartaceo nella scuola "X" che non rientra tra le sedi espresse nel modello B cosa succede?

Succederà semplicemente che la scuola competente è diversa dalla prima preferenza espressa ma la domanda continua ad essere valida.

15. Se l'aspirante presenta il modello cartaceo nella scuola "X" che non è del grado di istruzione superiore fra quelli delle graduatorie richieste nella domanda cosa succede?

Questo vincolo non è più previsto. La scuola che riceve la domanda è pertanto tenuta in ogni caso a valutarla e trasmetterla a sistema.

16. Inserimento convitto tra le sedi. Il sistema come lo considera?

Dipende da chi lo sta chiedendo (se un aspirante docente o un aspirante educatore) e da che tipo di convitto è (se nazionale, con istituti annessi, o annesso esso stesso a istituto).

Il convitto annesso è richiedibile solo dal personale educativo, il convitto con istituti annessi è richiedibile anche dal personale docente, ovviamente per le tipologie di insegnamenti relativi agli istituti annessi.

17. Come devono essere inseriti i servizi prestati in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata per periodi antecedenti al 01.09.2000?

I suddetti servizi devono essere inseriti con Tipo Servizio = 'N', così come viene fatto per le scuole non statali.

18. Come può la scuola rettificare i dati anagrafici e di recapito degli aspiranti?

Nel caso in cui l'aspirante NON sia presente nel sistema Polis, la segreteria scolastica può rettificare i dati anagrafici e di recapito con la funzione *SIDI – Reclutamento – Graduatorie d'istituto – Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo – Rettifica dati anagrafici e di recapito*.

Nel caso in cui l'aspirante sia presente nel sistema Polis, la segreteria scolastica deve operare come segue:

- per effettuare la rettifica dei dati di recapito deve operare con la relativa funzione presente nel percorso *SIDI – Polis – Identificazione utente*. **La rettifica dei dati di recapito qui effettuata sarà recepita immediatamente dalle funzioni SIDI del Reclutamento.**

- per effettuare la rettifica dei dati anagrafici, se non genera modifica del codice fiscale, deve usare **in successione** le seguenti funzioni:
 - o la funzione *SIDI – Polis – Identificazione utente – Identificazione Utenze con il pulsante Rettifica Dati Identificazione*;
 - o la funzione *SIDI – Reclutamento – Graduatorie d'istituto – Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo – Rettifica dati anagrafici e di recapito*
- per effettuare la rettifica del codice fiscale deve usare **in successione** le seguenti funzioni:
 - o la funzione *SIDI – Polis – Identificazione utente –Rettifica codice fiscale*;
 - o la funzione *SIDI – Reclutamento – Graduatorie d'istituto – Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo – Rettifica dati anagrafici e di recapito*.

Si sottolinea l'importanza dell'allineamento dei dati anagrafici di Polis con quelli del Reclutamento, in particolare per quanto riguarda il codice fiscale; tale allineamento è infatti indispensabile per la corretta trasmissione del modello B.

19. Cosa occorre fare nel caso in cui l'aspirante abbia indicato il numero di giorni di servizio anziché il periodo dal.....al.....?

Il modello cartaceo, relativamente alla terza fascia, parla di indicare il "periodo di servizio" ovvero il "numero di giorni", omettendo di chiarire che il numero giorni può essere espresso nel caso in cui più servizi siano stati prestati sulla stessa scuola e solo per evitare di scrivere tanti servizi quanti sono i periodi di servizio prestati. In questo caso basta indicare l'inizio del primo servizio e la fine dell'ultimo e il numero giorni effettivamente prestati, ma non si può omettere l'intervallo temporale di riferimento. Si invita pertanto la scuola che incontri questo problema a:

- verificare la presenza dei relativi contratti sul SIDI;
- ove non presenti contattare l'aspirante per la regolarizzazione della domanda.

20. Come comunicare, per la seconda fascia, i servizi statali, paritari o non statali antecedenti al 1 settembre 2003?

Com'è noto, dall'anno scolastico 2003/04 la tabella di valutazione dei servizi è cambiata. Il sistema è coerente solo con l'attuale tabella di valutazione. Pertanto, in presenza di servizi antecedenti al 1/9/2003 occorre:

- valutare e salvare i servizi compatibili con l'attuale tabella di valutazione con l'ausilio del sistema informativo;
- valutare puntualmente i servizi antecedenti l'1/9/2003;
- sommare quest'ultimo punteggio a quello calcolato dal sistema e indicare tale somma nel campo preposto alla rettifica del punteggio dei servizi calcolato dal sistema.

21. Come comunicare, per la terza fascia, i servizi statali antecedenti al 1 settembre 2000?

Non essendo possibile distinguere i servizi statali da quelli paritari, in quanto nel modello di domanda relativo alla terza fascia questo non è previsto, è stato eliminato il controllo sull'impossibilità di acquisire servizi di tipo "P" per periodi antecedenti al 1 settembre 2000. Questo significa che il controllo dovrà essere effettuato dalla scuola in via amministrativa.

22. Che valori assumeva nello scorso triennio, il titolo di accesso alla terza fascia?

Nel triennio 2014-15 (oggi storicizzato), i valori possibili erano i seguenti:

- L - Laurea e Titoli AFAM
- D - Diploma
- Q - Qualifica professionale congiunta a titolo di studio
- E - Titolo UE equipollente

Detti valori sono stati confermati per l'attuale triennio. Nel caso in cui l'aspirante chieda, sempre nell'ambito della terza fascia, la variazione del titolo di accesso, per modificarlo basta accedere alla schermata di valutazione titoli e comunicare il nuovo titolo di accesso posseduto dall'aspirante.

23. Come fare nel caso in cui la scuola ha operato l'acquisizione di una o più domande con un contesto non uguale al codice dell'istituto di riferimento valido per l'a.s. 2017/18?

Occorre utilizzare la funzione di "variazione competenza domande". In alternativa la scuola può continuare ad operare con il vecchio contesto e procedere successivamente alla variazione massiva della competenza domande.

24. Come fare nel caso in cui, a valle della presa in carico prevista per il prossimo 5 agosto, la funzione di individuazione situazioni anomale evidenzia domande senza modello B e viceversa?

La casistica "domanda senza modello B" dipende dall'aspirante che, dopo aver presentato la domanda cartacea, non ha provveduto alla presentazione on line del modello B; per questa casistica si rimanda alla FAQ n. 25.

La casistica "modello B senza domanda" si riferisce al caso in cui dopo l'inoltro dell'istanza da parte dell'aspirante, la scuola abbia cancellato la domanda.

Se alla cancellazione non segue l'inserimento di una nuova domanda prima della presa in carico, questa situazione rimane non allineata e può essere risolta solo acquisendo puntualmente sulla domanda le sedi comunicate con il modello B.

Se, invece, la cancellazione era voluta e definitiva, la scuola non deve fare nulla.

25. Nel caso in cui l'aspirante non abbia presentato il modello B on line, ma abbia presentato il modello A1 e/o A2, ha diritto a figurare nelle graduatorie della scuola capofila che ha valutato e acquisito la domanda?

Sì. La domanda è considerata valida limitatamente alla scuola destinataria della stessa che, in questo caso, vale anche come prima preferenza espressa, ovviamente per i soli insegnamenti impartiti su di essa.

Perché l'aspirante figuri nelle graduatorie della scuola capofila è necessario che la scuola destinataria del modello A1 e/o A2 **acquisisca puntualmente il codice come prima preferenza con la funzione di acquisizione sedi.**

26. In relazione alla valutazione dei servizi, come fare ad attribuire 12 punti per il servizio specifico prestato dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini (o fino al termine delle attività per la scuola dell'infanzia) se il servizio non dura esattamente 180 giorni?

In analogia con quanto già indicato per l'utilizzo del sistema informativo per questa fattispecie nella valutazione dei servizi delle Graduatorie ad Esaurimento, deve essere inserito un servizio fittizio con decorrenza 1 febbraio – 31 luglio. In questo modo il sistema assegnerà automaticamente il massimo dei punti. Detta disposizione vale sia per i servizi relativi a graduatorie di terza fascia (nota 7 punto D della tabella di valutazione) sia per i servizi relativi a graduatorie di seconda fascia i cui criteri si ereditano dalle Graduatorie ad Esaurimento.